

Corte di Appello di Catanzaro

Sezione prima civile

Procedimento n. .../2021 R.G.

La Corte di Appello, riunita in camera di consiglio con modalità telematiche e così composta:

dott.ssa Antonella Eugenia Rizzo - (Presidente);

dott. Antonio Rizzuti - (Consigliere relatore);

dott.ssa Beatrice Magarò - (Consigliere);

ha pronunciato la presente

SENTENZA

Nella causa civile n. 1932/2021 del ruolo generale degli affari civili contenziosi, vertente tra:

1) M.C.G., nato il (...) a C., codice fiscale (...), rappresentato e difeso, come da procuratore rilasciata in calce all'atto di appello, dall'avv. Eugenia Trunfio, elettivamente domiciliato in Reggio Calabria, via Pio XI, n. 161, presso il suo studio professionale;

Appellante.

e

2) L.R., nata il (...) a G. (C.), codice fiscale (...), rappresentata e difesa, come da procura rilasciata a margine della comparsa di costituzione e risposta in primo grado, dall'avv. Ettore Giovanni Fioresta, domiciliata per elezione in Catanzaro, via del Commercio n. 2, presso il suo studio professionale.

Appellata.

Con l'intervento della Procura Generale della Repubblica presso la Corte di appello di Catanzaro.

Svolgimento del processo

1. Il giudizio di primo grado

Con ricorso datato 21.9.2017, presentato il 7.12.2017 e ritualmente notificato insieme al decreto di fissazione di udienza a L.R., M.C.G. chiedeva al Tribunale di Catanzaro che venisse: a) pronunciato lo scioglimento del matrimonio concordatario, contratto dal ricorrente il 12.8.2001 con la L.; b) disposto l'affidamento dei figli, M. e A., ad entrambi i genitori, con collocazione della loro residenza presso la madre, nella abitazione familiare in S.S.; c) adottata una disciplina delle facoltà di visita e frequentazione dei figli, per come indicato nel ricorso; d) assegnata a L.R. la casa coniugale (sita in S.S., alla via R. N.), con utilizzo, da parte del M., dei locali posti al seminterrato della suddetta abitazione; f) determinato l'obbligo del M. al mantenimento dei figli nel contributo di euro 600,00, oltre che la sua partecipazione al 50% delle spese straordinarie; g) riconosciuto l'obbligo di entrambe le parti al pagamento del 50% della rata mensile di restituzione di quanto ricevuto a titolo di mutuo ipotecario, contratto da entrambi i coniugi per l'acquisto della casa coniugale.

Il ricorrente, a fondamento delle sue domande, affermava che: in data 12.8.2001, aveva contratto matrimonio concordatario con L.R.; dalla unione matrimoniale erano nati due figli, M. (il (...)) e A. (il (...)); in regime di comunione legale, avevano acquistato l'immobile ubicato in S.S. (C.), adibito a residenza familiare; tuttavia, venuta meno la comunione spirituale e divenuta intollerabile la persecuzione del rapporto matrimoniale, i coniugi si erano separati consensualmente davanti al Tribunale di Catanzaro, che, in data 10.1.2011, aveva pronunciato decreto di omologa, alle condizioni da loro stabilite; quindi, decorsi sette anni dall'emissione del decreto di omologa, il M. manifestava la sua intenzione di ottenere la declaratoria della cessazione degli effetti civili del matrimonio. Concludeva come sopra trascritto (cfr. il ricorso introduttivo del giudizio di primo grado).

Si costituiva nel giudizio davanti al Tribunale di Catanzaro, L.R., chiedendo, innanzitutto, di mutare il procedimento contenzioso in consensuale ("in divorzio congiunto"), aderendo alle condizioni formulate dal M. nel ricorso per la cessazione degli effetti civili del matrimonio ed evidenziando, tuttavia, la circostanza che, negli ultimi mesi, il ricorrente aveva cessato di corrispondere l'assegno di mantenimento nella misura integrale, avendolo arbitrariamente ridotto del 50% e si era, altresì, sottratto al versamento della sua quota delle rate di restituzione delle somme ricevute con il mutuo, contratto per l'acquisto della casa familiare (cfr. la comparsa di costituzione e risposta citata).

All'udienza del 22.1.2019, le parti comparivano davanti al Presidente del Tribunale e, in tale occasione, il M. dichiarava di non essere più in grado di far fronte ad un esborso di 600,00 euro mensili a titolo di contributo al mantenimento dei figli, in quanto disoccupato dal mese di ottobre

del 2019. All'esito dell'udienza, veniva riservata la decisione in ordine ai provvedimenti urgenti nell'interesse dei coniugi, di cui all'art. 708 c.p.c.

A scioglimento della suddetta riserva, con ordinanza del 28.1.2019, depositata in cancelleria il 29.1.2019, il Presidente del Tribunale rilevava che l'unico punto di disaccordo tra le parti aveva ad oggetto l'assegno di mantenimento per i figli e che, dal momento che mancava in atti la documentazione comprovante il peggioramento delle condizioni economiche del M., doveva essere confermato il contenuto delle previsioni stabilite nel provvedimento intervenuto in sede di separazione. Quindi, dava le disposizioni per la prosecuzione del giudizio di divorzio (cfr. l'ordinanza presidenziale).

Con memoria integrativa del 26.3.2019, il M. ribadiva il peggioramento della sua condizione economica, dovuto, soprattutto, alla perdita del suo posto di lavoro, chiedendo che venisse posta a carico di L.R. la corresponsione, in suo favore, di un assegno pari ad Euro 200,00 mensili.

Successivamente, presentate le memorie ex art. 183 c.p.c., con ordinanza del 4.11.2019, il giudice istruttore rigettava le istanze delle parti di ammissione di prova testimoniale e, per contro, disponeva la produzione, a carico di entrambe le parti, della documentazione necessaria alla ricostruzione della situazione reddituale e patrimoniale di entrambi i coniugi (copia delle dichiarazioni dei redditi degli ultimi anni o apposita autocertificazione; documentazione concernente l'attività lavorativa delle parti; autocertificazione circa la disponibilità di somme di danaro su conti correnti bancari o di altri mezzi finanziari, nonché circa mutui o prestiti contratti).

Quindi, esaurita l'istruttoria, consistita nell'acquisizione della documentazione prodotta dalle parti, precisate le conclusioni e trattenuta la causa per la decisione, la controversia veniva definita con sentenza del Tribunale di Catanzaro del 28.4.2021, pubblicata il 5.5.2021 (cfr. gli atti del giudizio di primo grado).

2. La sentenza del Tribunale di Catanzaro.

Il Tribunale così decideva: a) dichiarava la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da M.C.G. e L.R. il 12.8.2001; b) affidava i figli minori, M. e A., ad entrambi i genitori, con residenza privilegiata presso la madre ed esercizio del c.d. diritto di visita del padre nei termini precisati in motivazione; c) assegnava la casa coniugale a L.R.; d) poneva a carico di M.C. la somma di euro 500,00 mensili (250 euro per ciascun figlio), a titolo di contributo al mantenimento dei figli minori, oltre alla partecipazione, al 50%, delle spese straordinarie per i figli; e) rigettava la domanda di riconoscimento dell'assegno divorzile avanzata da M.C.; f) dichiarava inammissibili le ulteriori domande; g) compensava le spese di giudizio tra le parti.

Segnatamente, il Tribunale, dopo avere affermato che sussistevano i presupposti per pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra le parti, rilevava che vi erano le condizioni per disporre l'affido congiunto dei figli minori, M. e A., ad entrambi i genitori, con collocazione presso la madre e il riconoscimento del c.d. diritto di visita al padre, rimettendo gli incontri alla libera determinazione dei diretti interessati.

Quanto all'assegnazione della casa coniugale alla L., riteneva che tale soluzione era funzionale alla tutela del preminente interesse dei minori a conservare l'habitat domestico.

Con riguardo, invece, al mantenimento della prole, affermava il Tribunale che sussistevano i presupposti per stabilire un contributo al mantenimento dei figli a carico di entrambi i genitori. Segnatamente, la madre, con loro convivente, avrebbe provveduto direttamente al loro mantenimento, mentre a carico del padre, non convivente con la prole, doveva essere posto l'obbligo di corrispondere un assegno mensile, nella misura complessiva di euro 500,00 (euro 250,00 per ciascun figlio), oltre alla partecipazione nella misura del 50% alle spese straordinarie.

In particolare, il Tribunale di Catanzaro, illustrata la situazione economica e patrimoniale del M., riteneva la somma di euro 500,00, quale contributo per il mantenimento dei figli, congrua, giacché, sebbene il M. avesse, in effetti, subito negli ultimi anni un peggioramento delle condizioni economiche e fosse stato licenziato, occorreva, cionondimeno, tener conto delle accresciute esigenze economiche dei figli, notoriamente legate alla crescita e allo sviluppo della loro personalità.

Con riguardo, poi, all'assegno di divorzio richiesto dal M., il giudice di primo grado, rilevato che dal carteggio processuale non emergeva una particolare disparità economica tra i coniugi, rigettava la suddetta domanda.

Le ulteriori domande, afferenti al pagamento del mutuo e alla polizza assicurativa erano dichiarate inammissibili (cfr. la sentenza impugnata).

3. Il presente giudizio di appello

Avverso la sentenza del Tribunale di Catanzaro, proponeva appello M.C.G., con ricorso presentato in data 2.12.2021 e, quindi, notificato a L.R. insieme al decreto di fissazione di udienza, censurando la sentenza di primo grado con esclusivo riguardo alla statuizione relativa alla misura del contributo al mantenimento dei figli posto a suo carico.

In particolare, il M. censurava la sentenza di primo grado, nella parte in cui poneva a suo carico un contributo al mantenimento dei figli minori, M. e A., nella misura di euro 500,00, sostenendo di non essere in grado di farvi fronte, in ragione del peggioramento della sua situazione economica, conseguente alla sua disoccupazione lavorativa.

Adduceva, in sintesi, che il giudice di primo grado, nella determinazione del contributo in parola, non avesse tenuto conto di talune circostanze e, segnatamente: dell'assegnazione della casa coniugale alla L., in seguito alla quale aveva perso la possibilità di disporre dei locali siti al piano terra, dai quali avrebbe potuto trarre un utile economico locandoli; della sua età, che non consentiva di essere assunto con la contribuzione agevolata, prevista in favore delle imprese; della situazione epidemiologica, legata alla pandemia da "Covid 19", che aveva costretto molte aziende alla chiusura dell'attività.

Chiedeva, pertanto, previa ammissione al gratuito patrocinio, la riduzione dell'assegno, posto a suo carico, per il mantenimento dei figli, ad euro 300,00, 150,00 per ciascun figlio (cfr. l'atto di appello).

Instaurato il contraddittorio, si costituiva nel giudizio di appello L.R., tramite apposita comparsa di costituzione, presentata in data 21.2.2022, con la quale contestava il fondamento dell'impugnazione del M., chiedendone il rigetto.

L'appellata affermava, in particolare, che: in primo luogo, il M., aveva, arbitrariamente, corrisposto il contributo al mantenimento dei figli in misura dimezzata rispetto a quanto stabilito in sede di separazione e, dal 2008, aveva omesso di corrispondere il 50% dell'importo delle rate di restituzione delle somme ricevute dai due ex coniugi a titolo di mutuo.

Rilevava, sotto altro profilo, che il M. aveva revocato, illegittimamente, il consenso a definire il procedimento di divorzio in maniera consensuale, giacché, avendo la L. aderito alle domande del M., si era venuta a configurare una fattispecie riconducibile alla domanda congiunta di divorzio, in virtù della quale, si sarebbe dovuto procedere all'applicazione dell'art. 4, comma 16, della L. n. 898 del 1970, il quale non avrebbe consentito l'adozione di provvedimenti provvisori né la revoca del consenso espresso in precedenza.

Contestava, inoltre, il fondamento dell'appello e, in particolare, la situazione reddituale ed economica dell'appellante, per come dallo stesso prospettata, evidenziando l'inattendibilità dei redditi dichiarati, anche perché, in passato, malgrado redditi dichiarati in misura inferiore, si era impegnato a versare somme maggiori.

Sosteneva che la casa coniugale era stata utilizzata, in parte, come abitazione dei figli e della L. e, in parte, dallo stesso M., come deposito di materiale edilizio, salvo, però, l'appellante sottrarsi al pagamento della sua quota degli oneri derivanti dal mutuo contratto per dell'acquisto dell'immobile.

Affermava, infine, che la precarietà delle condizioni economiche del M. era rimasta sfornita di prova e chiedeva svolgersi, comunque, indagini di polizia tributaria. Concludeva, quindi, per il rigetto dell'appello (cfr. la comparsa citata). Il Procuratore generale esprimeva parere contrario al rigetto dell'appello (cfr. la Det. del 7 febbraio 2022).

All'udienza del 24.2.2022, tenutasi in forma scritta (ai sensi del citato art. 221, comma 4, del D.L. n. 34 del 2020), la causa veniva assegnata in decisione.

Tuttavia, con istanza del 25.2.2022, il M. chiedeva la concessione di un breve termine per il deposito di controdeduzioni alla memoria di costituzione avversaria, adducendo che parte appellata si era costituita tardivamente, ossia solo tre giorni prima dell'udienza di comparizione delle parti e dopo il deposito delle note di udienza del M., impedendo allo stesso di contraddire alle deduzioni di controparte.

Quindi, con ordinanza del 28.2.2022, questa Corte di Appello, in accoglimento della succitata istanza, osservava che, sebbene la costituzione di parte appellata non dovesse considerarsi tardiva, tuttavia, l'avvenuta costituzione in giudizio dell'appellata dopo la presentazione delle note di trattazione scritta dell'appellante e dopo che era scaduto il termine per l'eventuale loro integrazione, aveva, effettivamente, comportato l'impossibilità per l'appellante di contraddire. Quindi, veniva disposta la rimessione della causa sul ruolo e fissata l'udienza di per la discussione.

All'udienza del 28.4.2022, tenutasi mediante trattazione scritta, ai sensi dell'art. 221, comma 4, del D.L. n. 34 del 2020, la Corte assegnava, definitivamente, la causa in decisione.

Motivi della decisione

Premesso quanto sopra esposto sullo svolgimento del processo, appare opportuno, preliminarmente rispetto al merito, esaminare alcune questioni processuali e, segnatamente, quelle riguardanti la trattazione scritta della causa, l'oggetto del giudizio di appello e l'istanza di parte appellata di disporre indagini di polizia tributaria.

1. La trattazione scritta della causa ex art. 221, comma 4, del D.L. n. 34 del 2020

Come sopra rilevato, le udienze di trattazione del giudizio di appello si sono svolte secondo le norme volte a contenere la diffusione del virus "Covid 19" e, segnatamente, secondo quelle di natura processuale, contenute, essenzialmente, nell'art. 221, comma 4, del D.L. n. 34 del 2020 (la cui efficacia è stata prorogata fino al 31.7.2021 con l'art. 23 del D.L. n. 137 del 2020).

In particolare, in attuazione dell'art. 221, comma 4, del D.L. n. 34 del 2020 - a norma del quale il giudice può disporre che le udienze civili che non richiedono la presenza di soggetti diversi dai difensori delle parti siano sostituite dal deposito telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni, previa comunicazione alle parti, almeno trenta giorni prima della data fissata per l'udienza, che la stessa è sostituita dallo scambio di note scritte e assegnazione alle parti stesse di un termine fino a cinque giorni prima della predetta data per il deposito delle note scritte, salva la facoltà di ciascuna delle parti di presentare istanza di trattazione orale entro cinque giorni dalla comunicazione del provvedimento - è stata disposta la trattazione scritta dell'udienza del 24.2.2022 e di quella del 28.4.2022, con apposito decreto, comunicato alle parti, le quali hanno, pertanto, depositato in cancelleria, per via telematica, note scritte.

2. L'oggetto del giudizio di appello e l'istanza di parte appellata di indagini di polizia tributaria.

È opportuno precisare che, tenuto conto dei motivi di appello, l'impugnazione concerne, essenzialmente, la questione della misura del contributo al mantenimento dei figli posto a carico dell'appellante, stabilita dal Tribunale nell'importo mensile di euro 500,00 (euro 250,00 per ciascun figlio), con decisione, censurata dal M.; nonché la regolamentazione delle spese del giudizio di appello.

Non sono state oggetto di impugnazione e, quindi, sono da considerarsi passate in giudicato, invece, le altre pronunce, ossia: a) la pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio; b) il rigetto della domanda di riconoscimento del diritto all'assegno divorzile, avanzata dal M. nei confronti di L.R.; c) l'affido condiviso ai genitori dei due figli minori; d) la disciplina delle visite e frequentazioni del padre con i figli; e) l'assegnazione della casa coniugale alla L.; f) la ripartizione al 50% tra i coniugi delle spese di carattere straordinario; g) la declaratoria di inammissibilità delle ulteriori domande avanzate dalla L. nel giudizio di primo grado; h) la compensazione delle spese del giudizio di primo grado.

Con riguardo, poi, all'istanza di parte appellata di disporre indagini di polizia tributaria, essa deve essere disattesa, in quanto genericamente formulata e di carattere meramente esplorativo ed indeterminato, oltre che di dubbia rilevanza, tenuto conto degli elementi già acquisiti (su cui v. infra).

3 . Il merito.

Si tratta, ora, di esaminare il merito dell'appello, concernente, essenzialmente, come detto, la determinazione del contributo al mantenimento dei figli delle parti, M. (nato nell'anno 2004) e A. (nata nell'anno 2005), da porre a carico di M.C., quale genitore presso il quale gli stessi non sono stabilmente collocati, effettuata dal Tribunale, quanto alle spese ordinarie, in euro 500,00 mensili, con decisione censurata dal M..

In particolare, come già illustrato (cfr., nella parte relativa allo svolgimento del processo, l'apposita trattazione nel paragrafo dedicato al giudizio di appello), l'appellante sostiene di non essere in grado di contribuire al mantenimento dei figli M. e A. nella misura stabilita dal Tribunale, a causa delle sue precarie condizioni economiche.

L'appello deve essere rigettato e, per l'effetto, confermata la sentenza impugnata, le cui motivazioni, da intendersi richiamate, sono condivise dalla Corte, salve le precisazioni seguenti.

La disciplina della misura del contributo dei genitori al mantenimento dei figli è contenuta, essenzialmente, nell'art. 337 ter c.c., a norma del quale, salvo accordi diversi e liberamente sottoscritti dalle parti, ciascuno dei genitori provvede al mantenimento dei figli in misura proporzionale al proprio reddito ed il giudice stabilisce, ove necessario, la corresponsione di un assegno periodico al fine di realizzare il principio di proporzionalità, da determinare considerando, segnatamente: le attuali esigenze del figlio; il tenore di vita goduto dal figlio medesimo in costanza di convivenza con entrambi i genitori; i tempi di permanenza presso ciascun genitore; le risorse economiche di entrambi i genitori; la valenza economica dei compiti domestici e di cura assunti da ciascun genitore.

Preliminarmente, osserva la Corte che è rimasto insondato - non avendo le parti allegato né, tanto meno, provato circostanze significative al riguardo - il tenore di vita goduto dai figli in costanza di convivenza con entrambi i genitori, potendosi soltanto arguire dal contenuto degli accordi di separazione omologati dal Tribunale un livello discreto.

Premesso questo, occorre valutare, innanzitutto, la situazione economica del M..

Dagli elementi probatori raccolti nel corso del giudizio di primo grado e segnatamente dalle dichiarazioni dei redditi a fini fiscali, è emerso che: a) l'odierno appellante è stato titolare di un'impresa avente ad oggetto costruzioni edilizie, la cui attività era iniziata nell'anno 2002 e cessata nell'anno 2011 (cfr. la visura della Camera di Commercio allegata nel fascicolo telematico); b) negli anni in cui ha esercitato l'attività di impresa (2002-2011), ha prodotto redditi compresi tra 16.000 euro circa (nell'anno 2005, ha realizzato un reddito d'impresa di circa 16.000,00 euro; nel 2006 e nel 2007 di circa 17.000,00 euro; nel 2008, il reddito lordo di impresa ammontava ad euro 20.770,00); c) cessata l'attività di impresa, ha prodotto, fino al 2019, redditi compresi tra circa 10.000,00 euro e circa 19.000,00 euro, benché da ottobre del 2018 il M. risulti essere stato licenziato da parte dell'impresa nella quale era impiegato (cfr. la lettera di licenziamento e la dichiarazione dell'I.n.p.s., allegata nel fascicolo telematico di primo grado; negli anni 2014 e 2015, i redditi dichiarati ammontavano a circa 11.000,00 euro; nell'anno 2016 ad euro 19.703,34; nell'anno 2018, il reddito lordo del M. risulta, invece, pari ad euro 11.332,56; nell'anno 2019, il reddito dichiarato è stato pari ad euro 10.663); d)

con riguardo, invece, all'anno di imposta 2020, il reddito dichiarato al fisco del M. è pari a circa 5.200,00 euro (cfr. le dichiarazioni reddituali depositate nel giudizio di primo grado ed unitamente all'atto di appello).

La L., invece, risulta avere svolto attività come parrucchiera dal 2003 al 2013, dichiarando redditi soltanto nel 2016 (per circa 18.000,00 euro) e nel 2018 (per circa 3.000 euro), per come si evince dalla documentazione di rilievo fiscale prodotta (cfr. la visura camerale prodotta dal M. e la documentazione nel fascicolo di parte di primo grado, allegato in telematico anche nel giudizio di appello).

Premesso questo, sebbene gli elementi suddetti evidenzino un certo peggioramento della situazione reddituale del M. negli ultimi anni, per come, del resto, rilevato dal Tribunale, deve escludersi che esso dipenda, unicamente ed irrimediabilmente, dal licenziamento del settembre - ottobre 2018, tenuto conto del fatto che, nell'anno successivo (2019), ha dichiarato redditi per oltre 10.000,00 euro.

In ogni caso, il M. conserva, senza dubbio, una obiettiva capacità di lavoro e, quindi, di produrre reddito, giacché ha maturato una lunga esperienza nel settore edile e sviluppato capacità imprenditoriali, essendo stato titolare di un'impresa individuale per molti anni (dal 2002 al 2011) ed essendo stato in grado, dopo la cessazione della sua attività di impresa, di trovare un impiego presso la "C.C. s.r.l." (dal 2014 al 2015) e presso il gruppo "J. s.r.l." (dal 2015 al 2018).

La sua maturata esperienza nel settore edile consente, sulla base di regole di logica ed esperienza, di ritenere in capo all'odierno appellante consolidate competenze tecniche di un certo livello e, dunque, una capacità di lavoro specifica, alla quale consegue una significativa attitudine a produrre reddito, considerato, peraltro, che l'età del M. (nato nel 1974) non è, di certo, ostativa alla possibilità di trovare un impiego, cosicché i modesti redditi dichiarati al fisco negli ultimi anni, anche non volendo ipotizzare guadagni non dichiarati, devono imputarsi ad un non adeguato sfruttamento della propria capacità di lavoro autonomo e dipendente.

Premesso questo - valutati, da un lato, la limitata capacità di reddito in capo alla L. (che risulta averne prodotti soltanto nel 2016 e, in misura assai modesta, nel 2018), dall'altro, l'onere quotidiano sulla stessa gravante di assistere materialmente i due figli, con lei conviventi (solo in parte compensato dal godimento della ex casa coniugale) - il contributo monetario al loro mantenimento, posto a carico del M. dal Tribunale in 250,00 euro mensili per ciascun figlio (oltre alla partecipazione nella misura del 50% alle spese straordinarie sostenute nel loro interesse), appare equo e proporzionato alle rispettive capacità economiche e di reddito dei due genitori (certamente, inferiore a quello assunto dal M. in sede di separazione personale consensuale, nel 2010, pari a 300 euro mensili per ciascun figlio, tenuto conto, del resto, della svalutazione monetaria, sicché, in termini di valori reali, l'appellante risulta meno gravato rispetto a quanto stabilito in sede di separazione).

D'altra parte, deve tenersi conto del fatto che le esigenze dei figli si accrescono, notoriamente, in ragione dell'età degli stessi e del progressivo sviluppo della loro personalità.

M. (nato nel (...)) e A. (nata nel 2005) sono quasi maggiorenni e, quindi, hanno esigenze sicuramente maggiori rispetto a quelle degli anni precedenti, non potendosi limitare il mantenimento a carico del genitore alla soddisfazione di meri bisogni alimentari e dovendosi garantire, anche, quelle di natura

abitativa, scolastica, sportiva, sanitaria e sociale, in misura adeguata alla età dei figli e al tenore di vita della famiglia, quale può desumersi dalla valutazione delle risorse economiche disponibili da parte di entrambi i genitori (cfr. ex multis Cass. civ. n. 41919 del 2021).

4. Sulle spese del giudizio e sull'applicazione dell'art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115 del 2002

Con riguardo alla regolamentazione delle spese del presente giudizio di appello, occorre, preliminarmente, precisare che entrambe le parti del giudizio risultano ammesse al gratuito patrocinio (la L. nel corso del giudizio di primo grado, con provvedimento, peraltro, efficace anche, ai sensi dell'art. 120 del D.P.R. n. 115 del 2002, nel presente giudizio di impugnazione).

Premesso questo, le spese del presente grado di giudizio seguono la soccombenza di M.C. e - liquidate nella misura liquidata in dispositivo, in applicazione dei parametri della tariffa forense (D.M. n. 55 del 2014) ed in relazione al valore della controversia (euro 1.000,00 per la fase di studio; euro 850,00 per la fase introduttiva; euro 950,00 per la fase decisionale) - devono essere corrisposte in favore dello Stato, ai sensi dell'art. 133 del D.P.R. n. 115 del 2002.

Invero, come chiarito, di recente, dalla giurisprudenza di legittimità in relazione ad un caso analogo a quello in esame (in cui entrambe le parti risultavano ammesse al patrocinio a spese dello Stato), l'ammissione al beneficio del patrocinio a spese dello Stato nel processo civile, ex art. 74, comma 2, del D.P.R. n. 115 del 2002, non vale ad addossare allo Stato anche le spese che la parte ammessa sia condannata a pagare all'altra parte, risultata vittoriosa, cosicché, ove anche quest'ultima sia astata ammessa al patrocinio a spese dello Stato, il soccombente dovrà effettuare il pagamento a favore dell'Erario (cfr. Cass. Civ. n. 25653 del 2020).

Il rigetto integrale dell'impugnazione comporta, inoltre, la declaratoria, in applicazione dell'art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115 del 2002, dell'obbligo di pagare l'ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'impugnazione, salva la valutazione della cancelleria circa la sussistenza dei presupposti stessi del pagamento del contributo unificato.

Conseguono le statuizioni di cui al dispositivo.

P.Q.M.

La Corte di Appello di Catanzaro - I^a sez. civile - definitivamente pronunciando sull'appello proposto da M.C.G. avverso la sentenza del Tribunale di Catanzaro n. 683/2021, emanata il 28.4.2021 e pubblicata in data 5.5.2021, così provvede:

- rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata;

- condanna M.C.G. al rimborso delle spese del presente grado di giudizio in euro 2.800,00, oltre accessori di legge, disponendone il pagamento in favore dello Stato ai sensi dell'art. 133 del D.P.R. n. 115 del 2002;

- dichiara sussistenti i presupposti di cui all'art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115 del 2002, per porre a carico del M. l'ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'impugnazione.

Conclusione

Così deciso in Catanzaro il 10 maggio 2022.

Depositata in Cancelleria 31 maggio 2022.